

# La Gelmini: «La Consulta promuove la mia riforma»

«Ritocchi sui tagli, ma i giudici hanno conservato l'impianto del nostro provvedimento»

■ La Corte Costituzionale promuove con riserva la riforma della scuola voluta dal ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini. L'impianto generale è salvo, ma la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittime le norme sui tagli previsti a partire dal 2009-2010. «Prendo atto con soddisfazione delle decisioni della Corte - commenta la Gelmini -. È stato conservato l'impianto del riordino del sistema scolastico e i punti giudicati incostituzionali sono marginali».

Due i punti bocciati. Primo, la definizione tramite regolamento ministeriale di criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica; secondo, l'attribuzione anche allo Stato (e non solo alle Regioni e agli enti locali) delle misure necessarie a ridurre i disagi causati dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni. Due punti che, secondo la Corte, violano l'articolo 117 della Costituzione sulla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Tutte le altre contestazioni mosse dalle Regioni, invece, sono state dichiarate inammissibili, infondate o superate da nuove norme.

Trentotto pagine di motivazioni con cui i giudici fissano i confini delle competenze tra Stato e Regioni in fatto di scuola. Per la Consulta, infatti, «si tratta di conciliare, da un lato, basilari esigenze di uniformità di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione». Così - si legge nei passaggi chiave della sentenza - la preordinazione dei criteri per il dimensionamento delle scuole ha secondo la Corte una «diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondano sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica». Ancora, è stata illegittima-

mente attuata «una estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali».

«Per quanto riguarda le due disposizioni di cui è stata affermata l'incostituzionalità - replica il ministro - va precisato che nessuno dei provvedimenti attuativi dell'articolo 64 si fonda su di esse». Secondo Gelmini, poi, «sui criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica si era già proceduto a trovare un accordo nella conferenza Stato-regioni-enti locali. Per questo i punti giudicati incostituzionali sono da ritenersi marginali e da tempo superati».

